

Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale di Avvocato



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Professionista HDI – Lex

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile che deriva dall'esercizio dell'attività professionale di Avvocato.



Che cosa è assicurato?

✓ **Responsabilità Civile verso Terzi:** tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza (comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso). L'assicurazione si estende ai danni corporali o materiali legati alla conduzione dei locali adibiti all'attività e vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti o dei collaboratori, praticanti o sostituti processuali, nonché alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 196/2003, così come armonizzati dal D. Lgs. 101/2018, per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzazione, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi. La copertura è operante per l'esercizio dell'attività di seguito descritte, purché, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano:

- a) attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;
- b) curatore fallimentare;
- c) commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- d) commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
- e) rappresentanza ed assistenza dei clienti innanzi alla Commissione Tributaria, seppure lo stesso non svolga attività di Giudice Tributario e/o membro di Commissione Tributaria;
- f) invio telematico dei dati;
- g) attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'Autorità Giudiziaria o ad arbitri, rituali o irrituali, nonché gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione delle notificazioni);
- h) attività di consulenza od assistenza stragiudiziali;
- i) redazione di pareri o contratti;
- j) assistenza al cliente nello svolgimento delle attività di mediazione, di cui al D. Lgs. n. 28/2010, o di negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014.

nonché ogni altra attività prevista ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, pubblicato in G.U. n. 238 dell'11 novembre 2016.

La garanzia è estesa alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

Estensioni di garanzia sempre operative:

- ✓ **Danni indiretti:** derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ✓ **Retroattività:** richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di Assicurazione, indipendentemente dalla data dell'errore o della negligenza che hanno generato il danno. Si intende prestata anche a favore degli eredi.
- ✓ **Proroga ultrattivită decennale:** per gli assicurati che cessano l'attività professionale nel periodo di vigenza della presente Polizza, l'Assicurazione è operante per i fatti dannosi accaduti nel periodo di efficacia della stessa e che hanno generato una richiesta di



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi:

- ✗ le persone cui compete la qualifica di Assicurato;
- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ i prestatori di lavoro dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro;

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato non sia una persona fisica, non sono considerati terzi:

- ✗ il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui al secondo del precedente punto elenco;
- ✗ le società e/o persone giuridiche in cui l'Assicurato sia legale rappresentante, consigliere di amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.

L'Assicurazione non vale:

- ✗ se al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale assicurata, l'Assicurato non era iscritto al relativo albo professionale se previsto.



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative:

- ! l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza e relativi allegati;
- ! possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale) e franchigie (esprese in percentuale o in valore assoluto) indicati nelle Condizioni di Assicurazione e/o sulla scheda di polizza e relativi allegati che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

Inoltre, l'assicurazione non copre i danni per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- ! smarrimento, distruzione o deterioramento di preziosi, nonché quelle derivanti da furto, rapina o incendio;
- ! sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31.03.1975 n. 136);
- ! attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione;
- ! omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- ! attività svolta in proprio da collaboratori e sostituti dell'Assicurato;
- ! attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di sindaco di società od ente, salvo non sia stata acquistata la garanzia E- Funzione di Sindaco;
- ! attività svolta dall'Assicurato in qualità di Giudice Tributario o di Arbitro, salvo non sia stata acquistata la garanzia A- Giudice Tributario o G – Funzioni di arbitro;
- ! attività svolta dall'Assicurato per incarichi conferiti da Enti Pubblici per le mansioni svolte nell'ambito di tali Enti, salvo sia stata acquistata la garanzia F – Funzioni pubbliche.

Sono inoltre esclusi:

- ! i danni commessi quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale;
- ! casi di dolo dell'Assicurato;
- ! i danni da circolazione di veicoli, natanti o aeromobili (inclusi droni sopra i 250g) su strade o aree equiparate;
- ! i danni derivanti da rischio informatico (cyber risk), come distruzione di dati a causa di virus o malware oppure azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica;
- ! i danni da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo

Risarcimento ricevuta per la prima volta dopo la sua cessazione. Tale operatività è valida per i dieci anni successivi e nel rispetto, comunque, dei termini di prescrizione previsti dalla legge. Tale copertura si intende prestata anche a favore degli eredi dell'Assicurato.

- ✓ **Vincolo di solidarietà:** In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, assicurati e non, l'Assicurazione vale per la responsabilità dell'Assicurato per intero, compresa quindi quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti. Viene fatto salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
- ✓ **Franchigie o scoperti:** In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della Franchigia o dello Scoperto dall'Assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

Garanzie facoltative (a pagamento):

- ✓ RO - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.);
- ✓ A – Giudice Tributario;
- ✓ E – Funzione di Sindaco;
- ✓ F – Funzioni pubbliche;
- ✓ G – Funzioni di arbitro;
- ✓ L – Proprietà dei locali

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.

sia stata acquistata la garanzia L – Proprietà dei locali. Per ulteriori informazioni vedere il DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio di tutti i Paesi Europei.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiera, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio nonché i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiera, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali con applicazione degli interessi di frazionamento in misura del 3% rispetto al premio annuo previsto dalla tariffa, ed in tale caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. È prevista la regolazione del premio. Il premio viene conteggiato sulla base della fascia di fatturato in cui rientra il nuovo fatturato dichiarato dal Contraente, riferito all'ultima chiusura di esercizio precedente la scadenza annuale di polizza. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze. La copertura termina alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza. Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.



Come posso dissidere la polizza?

Alla scadenza contrattuale: salvo diversa pattuizione tra le Parti e salvo che non sia diversamente indicato sulla scheda di polizza, è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

In caso di sinistro: dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato ha diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni secondo le modalità sopra indicate. La facoltà di recesso per sinistro non è prevista per la Società.

In caso di ripensamento: esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).